

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AD LIMINA PETRI": ASSOCIAZIONE ECCLESIALE ITALIANA DELLA VIA FRANCIGENA E DELLE ANTICHE VIE DI PELLEGRINAGGIO

Articolo 1

Identità

L'Associazione "Ad limina Petri" è un'associazione cristiana di impegno ecclesiale e culturale legato al pellegrinaggio a piedi o simile lungo le antiche vie di pellegrinaggio e lungo la Via Francigena.

Articolo 2

Scopo

L'Associazione "Ad limina Petri" ha come scopo:

- diffondere la spiritualità cristiana del pellegrinaggio
- supportare le iniziative proposte dalle istituzioni ecclesiali, dalle associazioni e dai gruppi iscritti
- promuovere eventi
- supportare l'approntamento degli ospitali e l'accoglienza negli stessi
- favorire la diffusione del volontariato sulle vie interessate
- fornire le informazioni legate al pellegrinaggio

Articolo 3

Natura giuridica

L'Associazione "Ad limina Petri" è costituita agli effetti giuridici come Associazione senza scopo di lucro.

Articolo 4

Sede

La sede operativa dell'Associazione "Ad limina Petri" è fissata pro tempore a Siena, presso i locali del Centro Pastorale Diocesano, loc. Montarioso, 35, cap 53100. Telefono 057742020.

Articolo 5

Membri

Possono aderire enti ed istituzioni che hanno un rapporto ecclesiale con il pellegrinaggio lungo le vie interessate, associazioni e i gruppi con il medesimo interesse riconosciuto. Le istituzioni che aderiscono all'Associazione Ad limina Petri, tramite il loro rappresentante, devono manifestare l'esplicita intenzione di impegnarsi ad osservare lo statuto ed aderire fattivamente agli ideali e alle attività dell'Associazione stessa, presentando domanda al Presidente dell'associazione "Ad limina Petri" che deciderà avendo valutato le motivazioni.

Articolo 6

Funzioni

L'Associazione "Ad limina Petri" si offre al servizio della pastorale delle chiese locali.

Articolo 7

Stemma

Lo stemma dell'Associazione è costituito da un tondo con una barca e delle reti rappresentanti la chiesa del Nuovo Testamento guidata dallo Spirito Santo e dall'azione pastorale di Pietro.

Articolo 8

Collaborazioni

L'iscrizione all'Associazione "Ad limina Petri" è incompatibile con l'adesione ad altri organismi contrari al carattere della stessa.

Articolo 9

Regime economico

L'Associazione "Ad limina Petri" trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, contributi che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, nonché dall'esercizio di iniziative o altre forme di entrata volte a ricevere carità da restituire in carità.

Articolo 10

Gratuità

Il servizio dell'Associazione "Ad limina Petri" è esercitato a titolo gratuito.

Articolo 11

Decadenza

Gli enti e le istituzioni associati decadono per :

- Rinuncia
- Estinzione
- Esclusione da parte del Consiglio dell'Associazione per comportamento contrario alle finalità dell'Associazione
- Esclusione da parte del Consiglio dell'associazione dopo cinque assenze ingiustificate previo avviso dopo la terza assenza

Nel caso di decadenza per esclusione il Consiglio dell'Associazione ne darà comunicazione previa all'associato per consentirgli di esporre per iscritto eventuali ragioni a propria difesa.

Articolo 12

Assemblea

L'Assemblea dell'Associazione, formata da tutti i rappresentanti degli enti e associazioni iscritti, si riunisce almeno due volte l'anno, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. Possono partecipare all'Assemblea dell'Associazione "Ad limina Petri" non più di un rappresentante delle singole istituzioni ecclesiali, associazioni e gruppi accolti, con diritto di voto, salvo disposizioni diverse da parte del consiglio dell'associazione.

Sono compiti propri dell'Assemblea:

- Eleggere il presidente
- Eleggere il Consiglio dell'Associazione
- Stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, in fedeltà alla spiritualità dell'Associazione stessa.
- Pronunciarsi sui regolamenti e su ogni altro argomento sottoposto alla sua attenzione
- Proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi
- Approvare il programma annuale dell'Associazione
- Stabilire le quote di iscrizione dei soci
- Approvare il bilancio consuntivo
- Esaminare il bilancio preventivo

Articolo 13

Procedure Assembleari

L'assemblea viene convocata tramite invio di raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite e-mail, con risposta, non generata automaticamente, di ricevimento della medesima.

Le riunioni dell'Assemblea dell'Associazione sono valide con l'intervento in prima convocazione della maggioranza dei rappresentanti delle istituzioni con diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice.

Articolo 14

Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea per la durata di cinque anni e ne è il legale rappresentante. Per la validità dell'elezione è necessario ottenere, per i primi tre scrutini, la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.

Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza semplice dei voti.

Il Presidente, coadiuvato dal segretario, provvede a:

- Promuovere e assicurare l'attuazione delle finalità dell'Associazione;
- Convocare l'Assemblea, stabilendone l'ordine del giorno;
- Convocare il Consiglio dell'Associazione stabilendone l'ordine del giorno;
- Presiedere l'Assemblea e curare l'esecuzione delle delibere della stessa e del Consiglio dell'Associazione;
- Redigere il verbale;
- Assumere i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio dell'Associazione, qualora siano urgenti o necessari per garantire il funzionamento dell'Associazione, portandoli a conoscenza del Consiglio nella prima riunione successiva;
- Mantenere, aggiornare e curare l'albo dell'Associazione;
- Rappresentare l'Associazione.

Articolo 15

Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio dell'Associazione al proprio interno, per una durata in carica di cinque anni. Il Vicepresidente provvede a:

- Assumere tutte le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
- Convocare entro tre mesi l'Assemblea per l'elezione del successore qualora il Presidente venga meno ufficialmente.

Articolo 16

Consiglio dell'Associazione

Il Consiglio dell'Associazione è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal segretario, dal Tesoriere, dai membri soci rappresentativi delle diverse realtà o centri operativi dell'Associazione eletti dall'Assemblea per un numero non inferiore a cinque e comunque da non più di una persona per associazione aderente. Il numero massimo dei membri sarà stabilito in un regolamento a parte, salvo disposizioni diverse da parte del Consiglio stesso. La durata in carica del Consiglio è di anni cinque.

Al Consiglio, presieduto dal Presidente, spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Articolo 17

Riunioni del Consiglio dell'Associazione

Il Consiglio dell'Associazione si riunisce almeno tre volte l'anno, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.

Spetta al Presidente convocare il Consiglio e stabilire l'Ordine del Giorno.

Il Consiglio viene convocato tramite invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure tramite e-mail, con risposta, non generata automaticamente, di ricevimento della medesima.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente, coadiuvato da un segretario da lui scelto tra i membri del Consiglio, cura la redazione del verbale delle riunioni.

Esperti possono intervenire alle riunioni, senza diritto di voto, solo su invito del presidente e per giusta causa.

Articolo 18

Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea ed ha il compito di tenere il registro di cassa e di redigere i bilanci preventivo e consuntivo. Le modalità di spesa delle risorse economiche saranno stabilite a parte con un regolamento successivo adottato dal Consiglio dell'Associazione.

Articolo 19

Modifiche dello statuto

Eventuali modifiche dello statuto vanno deliberate con l'approvazione dei due terzi dei voti dell'Assemblea.

Articolo 20

Cessazione

In caso di cessazione dell'Associazione, eventuali beni e liquidità saranno destinati ad associazioni con simile finalità, sentito l'Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Conferenza Episcopale Italiana.

Articoli 21

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme previste dal codice civile in materia.